## Nuove problematiche interpretative in tema di realizzo controllato e passaggi generazionali

di Paolo Scarioni (\*) e Antonio Fiorentino Martino (\*\*)

Come emerge dalla prassi dell'Agenzia delle entrate, i conferimenti di partecipazioni di minoranza in holding unipersonali, i quali possono godere del regime di neutralità indotta ex art. 177, comma 2-bis, del T.U.I.R., sono di frequente prodromici al trasferimento delle quote della holding ai discendenti e/o al coniuge; al ricorrere di talune condizioni, quest'ultimo trasferimento può beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni. Una recente risposta a interpello presenta profili di interesse sia sul predetto regime di neutralità indotta (in particolare, con riguardo alla possibilità che la holding perda il carattere di unipersonalità dopo il conferimento), sia, soprattutto, sull'agevolazione relativa ai passaggi generazionali (il cui riconoscimento viene sensibilmente limitato dall'Amministrazione finanziaria); tuttavia, la medesima risposta sembra altresì introdurre elevati margini di incertezza operativa e nuovi dubbi.

## 1. Premessa

Con la risposta a interpello n. 552 del 25 agosto 2021, l'Agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere in ordine a una articolata **riorganizzazione societaria**, mediante la quale l'interpellante era intenzionato a trasferire ai propri **discendenti** la **partecipazione** da lui detenuta in una S.p.A. operativa ("Alfa"), attiva nel settore alimentare.

Limitando il quadro agli aspetti qui di interesse, il socio istante, in origine titolare del 20% di Alfa:

a) dapprima, avrebbe acquistato da un altro socio (suo coniuge) una ulteriore quota della società, pari allo 0,52%;

b) in un secondo momento, avrebbe conferito la propria quota in Alfa, divenuta pari al 20,52%, in una *holding* da lui interamente partecipata (la *Holding*); tale conferimento, proprio grazie al pregresso acquisto dell'ulteriore 0,52%, nelle

intenzioni dell'istante avrebbe così potuto beneficiare del regime di neutralità indotta *ex* art. 177, comma 2-*bis*, del T.U.I.R., giacché avente ad oggetto una partecipazione superiore alla soglia minima del 20% (prevista dalla norma per le società non quotate, come Alfa);

c) infine, il medesimo istante avrebbe attuato il passaggio generazionale attraverso un **patto di famiglia**, mantenendo il diritto di usufrutto sulla partecipazione nella *Holding*, e trasferendone la nuda proprietà - unitamente ai diritti di voto - ai propri tre figli, in comunione volontaria indivisa tra loro, con nomina di un rappresentante comune.

Egli avanzava, quindi, una serie di quesiti con riguardo a dette operazioni; molto in breve, l'Agenzia delle entrate era chiamata a stabilire:

i) se il trasferimento delle quote della *Holding* ai tre figli, giacché avente ad oggetto il 100% dei diritti di voto - e, dunque, certamente il controllo della società - potesse beneficiare dell'**esen**-

il fisco 42/2021 **4023** 

<sup>(\*)</sup> Dottore commercialista - Studio Tributario Associato Scarioni Angelucci.

 $<sup>(\</sup>ast \ast)$  Avvocato - Studio Tributario Associato Scarioni Angelucci.